

Convenzione n. 138 concernente l'età minima di ammissione all'impiego

Conclusa a Ginevra il 26 giugno 1973

Approvata dall'Assemblea federale il 18 marzo 1999¹

Ratificata con strumenti depositati dalla Svizzera il 17 agosto 1999²

Entrata in vigore per la Svizzera il 17 agosto 2000³

(Stato 29 aprile 2025)

La Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro,

convocata a Ginevra dal Consiglio d'amministrazione dell'Ufficio internazionale del lavoro, e riunitasi il 6 giugno 1973, nella sua cinquantottesima sessione;

dopo aver deciso di adottare diverse proposte concernenti l'età minima di ammissione all'impiego, questione che costituisce il quarto punto all'ordine del giorno della sessione;

considerati i termini della Convenzione sull'età minima (industria), 1919⁴, della Convenzione sull'età minima (lavoro marittimo), 1920, della Convenzione sull'età minima (agricoltura), 1921, della Convenzione sull'età minima (carbonai e fochisti), 1921⁵, della Convenzione sull'età minima (lavori non industriali), 1932, la convenzione (modificata) sull'età minima (lavoro marittimo), 1936⁶, della Convenzione (modificata) dell'età minima (industria), 1937, della Convenzione (modificata) sull'età minima (lavori non industriali), 1937, della Convenzione sull'età minima (pescatori), 1959, e della Convenzione sull'età minima (lavori in sotterraneo), 1965⁷;

considerato che è giunto il momento di adottare uno strumento generale a tale riguardo, che dovrebbe progressivamente sostituire gli strumenti esistenti applicabili a settori economici limitati, in vista dell'abolizione totale del lavoro infantile;

dopo aver deciso che tale strumento avrebbe la forma di una convenzione internazionale,

RU **2001** 1427; FF **1999** 447

¹ RU **2001** 1426

² In occasione della ratifica, la Svizzera ha denunciato le seguenti Conv. dell'OIL con effetto al 17 ago. 2000:

Conv. n. 58 del 24 ott. 1936 che determina l'età minima per l'ammissione dei fanciulli al lavoro marittimo [RU **1960** 494; **1962** 1411, 1413 art. 1].

Conv. n. 123 del 22 giu. 1965 sull'età minima di ammissione ai lavori sotterranei nelle miniere [RU **1968** 175].

³ All'atto dell'entrata in vigore, la Svizzera è liberata con effetto immediato dagli obblighi che scaturiscono dalle seguenti Conv. dell'OIL:

Conv. n. 5 del 28 nov. 1919 che fissa l'età minima per l'ammissione dei fanciulli ai lavori industriali [CS **14** 8; RU **1962** 1411, 1413 art. 1].

Conv. n. 15 dell'11 nov. 1921 concernente l'età minima per l'assunzione nel servizio delle stive e delle caldaie [RU **1960** 484; **1962** 1411, 1413 art. 1].

⁴ [CS **14** 8; RU **1962** 1411, 1413 art. 1]

⁵ [RU **1960** 484, **1962** 1411, 1413 art. 1]

⁶ [RU **1960** 494, **1962** 1411, 1413 art. 1]

⁷ [RU **1968** 175]

adotta oggi, 26 giugno 1973, la Convenzione seguente, denominata Convenzione sull'età minima, 1973:

Art. 1

Ciascun Membro per il quale la presente Convenzione è in vigore si impegna a perseguire una politica nazionale mirante ad assicurare l'abolizione effettiva del lavoro infantile e a portare progressivamente l'età minima di ammissione all'impiego o al lavoro a un livello che permetta agli adolescenti di raggiungere il più completo sviluppo fisico e mentale.

Art. 2

1. Ciascun Membro che ratifica la presente Convenzione deve specificare, in una dichiarazione allegata alla sua ratifica, un'età minima di ammissione all'impiego o al lavoro sul suo territorio e nei mezzi di trasporto immatricolati sul suo territorio; fatte salve le disposizioni degli articoli da 4 a 8 della presente Convenzione, nessuna persona di età inferiore a detta età minima dev'essere ammessa all'impiego o al lavoro in qualsiasi professione.

2. Ciascun Membro che ha ratificato la presente convenzione può, in seguito, informare il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro, mediante nuove dichiarazioni, che esso aumenta l'età minima specificata precedentemente.

3. L'età minima specificata conformemente al paragrafo 1 del presente articolo non dev'essere inferiore all'età in cui cessa l'obbligo scolastico, e in ogni caso a 15 anni.

4. Nonostante le disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo, ciascun Membro la cui economia e le cui istituzioni scolastiche non sono sufficientemente sviluppate può, consultate le associazioni di datori di lavoro e di lavoratori interessati, se queste esistono, specificare, in una prima tappa, un'età minima di quattordici anni.

5. Ciascun membro che ha specificato un'età minima di quattordici anni in virtù del paragrafo precedente deve, nei rapporti che esso è tenuto a presentare ai sensi dell'articolo 22 della Costituzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro⁸, dichiarare:

- a) che il motivo della sua decisione persiste;
- b) che esso rinuncia ad applicare il paragrafo 4 a partire da una determinata data.

Art. 3

1. L'età minima di ammissione a qualsiasi tipo di impiego o di lavoro che, per la sua natura o per le condizioni in cui si esercita, è suscettibile di compromettere la salute, la sicurezza o la moralità degli adolescenti non dev'essere inferiore a diciotto anni.
2. I tipi di impiego o di lavoro di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono determinati dalla legislazione nazionale o dall'autorità competente, dopo consultazione delle associazioni di datori di lavoro e di lavoratori interessate, se queste esistono.
3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, la legislazione nazionale o l'autorità competente può, consultate le associazioni di datori di lavoro e di lavoratori interessate, se queste esistono, autorizzare l'impiego o il lavoro di adolescenti a partire dai sedici anni d'età, a condizione che la loro salute, la loro sicurezza e la loro moralità siano pienamente garantite e che abbiano ricevuto, nel settore d'attività corrispondente, un'istruzione specifica e adeguata o una formazione professionale.

Art. 4

1. Per quanto sia necessario e dopo aver consultato le associazioni di datori di lavoro e di lavoratori interessate, se queste esistono, l'autorità competente può non applicare la presente Convenzione a categorie limitate d'impiego o di lavoro qualora l'applicazione della presente Convenzione a dette categorie comportasse difficoltà essenziali e speciali d'esecuzione.
2. Ciascun Membro che ratifica la presente Convenzione deve, nel primo rapporto sull'applicazione della stessa che esso è tenuto a presentare conformemente all'articolo 22 della Costituzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro⁹, indicare, con motivi a sostegno, le categorie d'impiego che sarebbero state oggetto di un'esclusione ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, e esporre, nei rapporti ulteriori, la situazione della sua legislazione e della sua prassi in merito a tali categorie, precisando in quale misura sia stato dato seguito o sia proposto di dare seguito alla Convenzione nel contesto di siffatte categorie.
3. Il presente articolo non autorizza a escludere dal campo d'applicazione della presente Convenzione gli impieghi o i lavori di cui all'articolo 3.

Art. 5

1. Ciascun Membro la cui economia e i cui servizi amministrativi non hanno raggiunto uno sviluppo sufficiente può, consultate le associazioni di datori di lavoro e di lavoratori interessate, se queste esistono, limitare, in una prima tappa, il campo d'applicazione della presente Convenzione.
2. Ciascun Membro che si prevale del paragrafo 1 del presente articolo deve specificare, in una dichiarazione allegata alla sua ratifica, i settori di attività economica o i tipi di imprese cui si applicano le disposizioni della presente Convenzione.
3. Il campo d'applicazione della presente Convenzione deve comprendere almeno: le industrie di estrazione; le industrie di trasformazione; l'edilizia e i lavori pubblici;

⁹ RS 0.820.1

l'elettricità, il gas e l'acqua; i servizi sanitari; i trasporti, depositi e comunicazioni; le piantagioni e altre imprese agricole utilizzate principalmente a fini commerciali, eccetto le imprese familiari o di piccole dimensioni che producono per il mercato locale e che non impiegano regolarmente lavoratori salariati.

4. Ciascun Membro che ha limitato il campo d'applicazione della Convenzione in virtù del presente articolo:

- a) deve esporre, nei rapporti che esso è tenuto a presentare in virtù dell'articolo 22 della Costituzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro¹⁰, la situazione generale dell'impiego o del lavoro degli adolescenti e dei fanciulli nei settori d'attività che sono esclusi dal campo d'applicazione della presente Convenzione nonché tutti i progressi realizzati in vista di una più vasta applicazione delle disposizioni della Convenzione;
- b) può, in ogni momento, estendere il campo d'applicazione della Convenzione mediante una dichiarazione indirizzata al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro.

Art. 6

La presente Convenzione non si applica al lavoro effettuato da fanciulli o da adolescenti in stabilimenti d'insegnamento generale, in scuole professionali o tecniche o in altre istituzioni di formazione professionale, né al lavoro effettuato in imprese da persone di almeno quattordici anni, qualora detto lavoro sia eseguito conformemente alle condizioni prescritte dall'autorità competente dopo consultazione delle associazioni di datori di lavoro e di lavoratori interessate, se queste esistono, e sia parte integrante:

- a) di un insegnamento o di una formazione professionale la cui responsabilità spetta in primo luogo a una scuola o a un'istituzione di formazione professionale;
- b) di un programma di formazione professionale approvato dall'autorità competente e eseguito principalmente o interamente in un'impresa;
- c) di un programma d'orientamento destinato a facilitare la scelta di una professione o di un tipo di formazione professionale.

Art. 7

1. la legislazione nazionale può autorizzare l'impiego di persone d'età dai tredici ai quindici anni per lavori leggeri o l'esecuzione, da parte di queste persone, di tali lavori a condizione che gli stessi:

- a) non siano suscettibili di arrecare pregiudizio alla loro salute o al loro sviluppo;
- b) non siano di natura tale da arrecare pregiudizio alla loro frequenza scolastica, alla loro partecipazione a programmi d'orientamento o di formazione professionale approvati dall'autorità competente o alla loro attitudine a beneficiare dell'istruzione ricevuta.

¹⁰ RS 0.820.1

2. La legislazione nazionale può inoltre, fatte salve le condizioni di cui ai capoversi a) e b) del paragrafo 1 del presente articolo, autorizzare l'impiego o il lavoro delle persone di almeno quindici anni che non hanno ancora terminato la scuola dell'obbligo.
3. L'autorità competente definisce le attività nelle quali l'impiego o il lavoro può essere autorizzato conformemente ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo e prescrive la durata, in ore, e le condizioni dell'impiego o del lavoro di cui si tratta.
4. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, un Membro che ha fatto uso delle disposizioni del paragrafo 4 dell'articolo 2 può sostituire le età di dodici e quattordici anni alle età di tredici e quindici anni indicate nel paragrafo 1 e l'età di quattordici anni all'età di quindici anni indicata nel paragrafo 2 del presente articolo.

Art. 8

1. Consultate le associazioni di datori di lavoro e di lavoratori interessate, se queste esistono, l'autorità competente può, in deroga al divieto d'impiego o di lavoro previsto nell'articolo 2 della presente Convenzione, autorizzare, in singoli casi, la partecipazione ad attività nel contesto di spettacoli artistici.
2. Le autorizzazioni accordate devono limitare la durata in ore dell'impiego o del lavoro autorizzati e disciplinarne le condizioni.

Art. 9

1. L'autorità competente deve prendere tutte le misure necessarie, incluse le sanzioni adeguate, al fine di assicurare l'applicazione effettiva delle disposizioni della presente Convenzione.
2. La legislazione nazionale o l'autorità competente deve designare le persone tenute a rispettare le disposizioni d'esecuzione della Convenzione.
3. La legislazione nazionale o l'autorità competente deve prescrivere i registri o altri documenti che il datore di lavoro deve tenere e conservare a disposizione; tali registri o documenti devono indicare il nome e l'età o la data di nascita, debitamente attestati nella misura del possibile, delle persone occupate dal datore di lavoro o che lavorano per conto dello stesso e la cui età è inferiore a diciotto anni.

Art. 10

1. La presente Convenzione modifica la Convenzione sull'età minima (industria), 1919, la Convenzione sull'età minima (lavoro marittimo) 1920, la Convenzione sull'età minima (agricoltura), 1921, la Convenzione sull'età minima (servizio delle stive e delle caldaie), 1921, la Convenzione sull'età minima (lavori non industriali), 1932, la convenzione (modificata) sull'età minima (lavoro marittimo), 1936, la Convenzione (modificata) sull'età minima (industria), 1937, la Convenzione (modificata) sull'età minima (lavori non industriali), 1937, la Convenzione sull'età minima (pescatori), 1959, e la Convenzione sull'età minima (lavori in sotterraneo), 1965, alle condizioni fissate nel presente articolo.

2. L'entrata in vigore della presente Convenzione non esclude una ratificazione ulteriore della Convenzione (modificata) sull'età minima (lavoro marittimo), 1936, della Convenzione (modificata) sull'età minima (industria), 1937, della Convenzione (modificata) sull'età minima (lavori non industriali), 1937, della Convenzione sull'età minima (pescatori), 1959, e della Convenzione sull'età minima (lavori sotterranei), 1965.

3. La Convenzione sull'età minima (industria), 1919, la Convenzione sull'età minima (lavoro marittimo), 1920, la Convenzione sull'età minima (agricoltura), 1921 e la Convenzione sull'età minima (servizio stive e caldaie), 1921 sono chiuse a qualsiasi ulteriore ratifica qualora tutti gli Stati Membri che sono Parte a dette convenzioni consentano a tale chiusura, mediante la ratifica della presente Convenzione o mediante una dichiarazione comunicata al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro.

4. A partire dall'entrata in vigore della presente Convenzione:

- a) il fatto che un Membro Parte alla Convenzione (modificata) sull'età minima (industria), 1937, accetti gli obblighi derivanti dalla presente Convenzione e determini, conformemente all'articolo 2 della presente Convenzione, un'età minima di almeno quindici anni, comporta di diritto la denuncia immediata della Convenzione (modificata) sull'età minima (industria), 1937;
- b) il fatto che un Membro Parte alla Convenzione sull'età minima (lavori non industriali), 1932, accetti gli obblighi derivanti dalla presente Convenzione per i lavori non industriali ai sensi di detta Convenzione, comporta di diritto la denuncia immediata della Convenzione sull'età minima (lavori non industriali), 1932;
- c) il fatto che un Membro Parte alla Convenzione (modificata) sull'età minima (lavori non industriali), 1937, accetti gli obblighi derivanti dalla presente Convenzione per i lavori non industriali ai sensi di detta Convenzione e determini, conformemente all'articolo 2 della presente Convenzione, un'età minima di almeno quindici anni, comporta di diritto la denuncia immediata della Convenzione (modificata) sull'età minima (lavori non industriali), 1937;
- d) il fatto che un Membro Parte alla Convenzione (modificata) sull'età minima (lavoro marittimo), 1936, accetti gli obblighi derivanti dalla presente Convenzione per il lavoro marittimo e determini, conformemente all'articolo 2 della presente Convenzione, un'età minima o precisi che l'articolo 3 della presente Convenzione si applica al lavoro marittimo, comporta di diritto la denuncia immediata della Convenzione (modificata) sull'età minima (lavoro marittimo), 1936;
- e) il fatto che un Membro Parte alla Convenzione sull'età minima (pescatori), 1959, accetti gli obblighi derivanti dalla presente Convenzione per la pesca marittima e determini, conformemente all'articolo 2 della presente Convenzione, un'età minima ai almeno quindici anni o precisi che l'articolo 3 della presente Convenzione si applica alla pesca marittima, comporta di diritto la denuncia immediata della Convenzione sull'età minima (pescatori), 1959;

- f) il fatto che un Membro Parte alla Convenzione sull'età minima (lavori in sotterraneo), 1965, accetti gli obblighi derivanti dalla presente Convenzione e determini, conformemente all'articolo 2 della presente Convenzione, un'età minima almeno uguale a quella che esso aveva specificato in esecuzione della Convenzione del 1965, o precisi che tale età si applica, conformemente all'articolo 3 della presente Convenzione, ai lavori in sotterraneo, comporta di diritto la denuncia immediata della Convenzione sull'età minima (lavori in sotterraneo), 1965.
5. A partire dall'entrata in vigore della presente Convenzione:
- a) l'accettazione degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione comporta la denuncia della Convenzione sull'età minima (industria), 1919, in applicazione del suo articolo 12;
 - b) l'accettazione degli obblighi della presente Convenzione per l'agricoltura comporta la denuncia della Convenzione sull'età minima (agricoltura), 1921, in applicazione del suo articolo 9;
 - c) l'accettazione degli obblighi della presente Convenzione per il lavoro marittimo comporta la denuncia della Convenzione sull'età minima (lavoro marittimo), 1920, in applicazione del suo articolo 10, e della Convenzione sull'età minima (servizio stive e caldaie), 1921, in applicazione del suo articolo 12.

Art. 11

Le ratifiche formali della presente Convenzione sono comunicate al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro e da questi registrate.

Art. 12

1. La presente Convenzione vincola unicamente i Membri dell'Organizzazione internazionale del lavoro, la cui ratifica è stata registrata dal Direttore generale.
2. Essa entra in vigore dodici mesi dopo che le ratifiche di due Membri sono state registrate dal Direttore generale.
3. In seguito, la Convenzione entra in vigore per ciascun Membro dodici mesi dopo la data di registrazione della sua ratifica.

Art. 13

1. Ciascun Membro che ha ratificato la presente Convenzione può denunciarla scaduto un periodo di dieci anni a contare dal giorno della sua prima entrata in vigore, mediante un atto comunicato al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro e da questi registrato. La denuncia prende effetto soltanto un anno dopo la registrazione.
2. Ciascun Membro che ha ratificato la presente Convenzione il quale, entro il termine di un anno dopo la scadenza del periodo di dieci anni di cui al paragrafo precedente, non fa uso della facoltà di denuncia prevista dal presente articolo, è vincolato

per un nuovo periodo di dieci anni e può in seguito denunciare la presente Convenzione scaduto ciascun periodo di dieci anni nelle condizioni di cui al presente articolo.

Art. 14

1. Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro notifica a tutti i Membri dell'Organizzazione internazionale del lavoro le registrazioni di tutte le ratifiche e denunce che gli sono comunicate dai Membri dell'Organizzazione.

2. Notificando ai Membri la registrazione della seconda ratifica che gli è stata comunicata, il Direttore generale richiama l'attenzione dei Membri dell'Organizzazione sulla data d'entrata in vigore della presente Convenzione.

Art. 15

Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro comunica al Segretario generale delle Nazioni Unite, ai fini di registrazione, conformemente all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite¹¹, informazioni complete concernenti qualsiasi ratifica e atto di denuncia che egli ha registrato conformemente agli articoli precedenti.

Art. 16

Ogni volta che lo ritiene necessario, il Consiglio d'amministrazione dell'Ufficio internazionale del lavoro presenta alla Conferenza generale un rapporto sull'applicazione della presente Convenzione ed esamina se è il caso di iscrivere all'ordine del giorno della Conferenza la questione della sua revisione totale o parziale.

Art. 17

1. Qualora la Conferenza adottasse una nuova convenzione modificante in tutto o in parte la presente Convenzione, e salvo che la nuova Convenzione non disponga altrimenti:

- a) la ratifica della nuova convenzione da parte di un Membro comporta, di diritto, nonostante l'articolo 14, la denuncia immediata della presente Convenzione, a condizione che la nuova convenzione sia entrata in vigore;
- b) la presente Convenzione cessa di essere aperta alla ratifica dei Membri a partire dalla data d'entrata in vigore della nuova Convenzione.

2. La presente Convenzione permane in ogni caso in vigore nella sua forma e nel suo contenuto per i Membri che l'hanno ratificata e che non ratificano la nuova Convenzione.

¹¹ RS 0.120

Art. 18

Le versioni francese e inglese del testo della presente Convenzione fanno parimente fede.

(Seguono le firme)

Campo d'applicazione il 29 aprile 2025¹²

Stati partecipanti	Ratifica Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Afghanistan ^a	7 aprile	2010	7 aprile	2011
Albania ^b	16 febbraio	1998	16 febbraio	1999
Algeria ^b	30 aprile	1984	30 aprile	1985
Angola ^a	13 giugno	2001	13 giugno	2002
Antigua e Barbuda ^b	17 marzo	1983	17 marzo	1984
Arabia Saudita ^c	2 aprile	2014	2 aprile	2015
Argentina ^b	11 novembre	1996	11 novembre	1997
Armenia ^b	27 gennaio	2006	27 gennaio	2007
Australia				
Stati australiani e territori continentali australiani	13 giugno	2023	13 giugno	2024
Austria ^c	18 settembre	2000	18 settembre	2001
Azerbaijan ^b	19 maggio	1992	19 maggio	1993
Bahamas ^a	31 ottobre	2001	31 ottobre	2002
Bahrein ^c	7 marzo	2012	7 marzo	2013
Bangladesh	22 marzo	2022	22 marzo	2023
Barbados ^b	4 gennaio	2000	4 gennaio	2001
Belarus ^b	3 maggio	1979	3 maggio	1980
Belgio ^c	19 aprile	1988	19 aprile	1989
Belize ^a	6 marzo	2000	6 marzo	2001
Benin ^a	11 giugno	2001	11 giugno	2002
Bolivia ^a	11 giugno	1997	11 giugno	1998
Bosnia e Erzegovina ^c	2 giugno	1993	2 giugno	1994
Botswana ^a	5 giugno	1997	5 giugno	1998
Brasile ^b	28 giugno	2001	28 giugno	2002
Brunei ^b	17 giugno	2011	17 giugno	2012
Bulgaria ^b	23 aprile	1980	23 aprile	1981
Burkina Faso ^c	11 febbraio	1999	11 febbraio	2000
Burundi ^b	19 luglio	2000	19 luglio	2001
Cambogia ^a	23 agosto	1999	23 agosto	2000
Camerun ^a	13 agosto	2001	13 agosto	2002
Canada	8 giugno	2016	8 giugno	2017
Capo Verde ^c	7 febbraio	2011	7 febbraio	2012
Ceca, Repubblica ^c	26 aprile	2007	26 aprile	2008
Ciad ^a	21 marzo	2005	21 marzo	2006

¹² RU 2001 1427; 2005 1751; 2006 4207; 2010 3995; 2013 407; 2014 1225; 2018 3075; 2019 2009; 2023 500; 2025 306. Una versione aggiornata del campo d'applicazione è pubblicata sulla piattaforma di pubblicazione del diritto federale «Fedlex» all'indirizzo seguente: www.fedlex.admin.ch/it/treaty.

Stati partecipanti	Ratifica Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Cile ^c	1° febbraio	1999	1° febbraio	2000
Cina* ^b	28 aprile	1999	28 aprile	2000
Hong Kong* ^{c d}	28 aprile	1999	28 aprile	2000
Macao ^{b e}	6 ottobre	2000	6 ottobre	2000
Cipro ^c	2 ottobre	1997	2 ottobre	1998
Colombia ^c	2 febbraio	2001	2 febbraio	2002
Comore ^c	17 marzo	2004	17 marzo	2005
Congo (Brazzaville) ^a	26 novembre	1999	26 novembre	2000
Congo (Kinshasa) ^a	20 giugno	2001	20 giugno	2002
Corea (Sud) ^c	28 gennaio	1999	28 gennaio	2000
Costa Rica ^c	11 giugno	1976	11 giugno	1977
Côte d'Ivoire ^a	7 febbraio	2003	7 febbraio	2004
Croazia ^c	8 ottobre	1991 S	8 ottobre	1991
Cuba ^c	7 marzo	1975	7 marzo	1976
Danimarca ^{c f}	13 novembre	1997	13 novembre	1998
Dominica ^c	27 settembre	1983	27 settembre	1984
Dominicana, Repubblica* ^a	15 giugno	1999	15 giugno	2000
Ecuador ^c	19 settembre	2000	19 settembre	2001
Egitto ^c	9 giugno	1999	9 giugno	2000
El Salvador ^a	23 gennaio	1996	23 gennaio	1997
Emirati Arabi Uniti ^c	2 ottobre	1998	2 ottobre	1999
Eritrea ^a	22 febbraio	2000	22 febbraio	2001
Estonia ^c	15 marzo	2007	15 marzo	2008
Eswatini ^c	23 ottobre	2002	23 ottobre	2003
Etiopia ^a	27 maggio	1999	27 maggio	2000
Figi ^c	3 gennaio	2003	3 gennaio	2004
Filippine ^c	4 giugno	1998	4 giugno	1999
Finlandia ^c	13 gennaio	1976	13 gennaio	1977
Francia ^b	13 luglio	1990	13 luglio	1991
Gabon ^b	25 ottobre	2010	25 ottobre	2011
Gambia ^a	4 settembre	2000	4 settembre	2001
Georgia ^c	23 settembre	1996	23 settembre	1997
Germania ^c	8 aprile	1976	8 aprile	1977
Ghana ^b	6 giugno	2011	6 giugno	2012
Giamaica ^c	13 ottobre	2003	13 ottobre	2004
Giappone ^c	5 giugno	2000	5 giugno	2001
Gibuti ^b	14 giugno	2005	14 giugno	2006
Giordania ^b	23 marzo	1998	23 marzo	1999
Grecia ^c	14 marzo	1986	14 marzo	1987
Grenada ^b	14 maggio	2003	14 maggio	2004
Guatemala ^a	27 aprile	1990	27 aprile	1991
Guinea ^b	6 giugno	2003	6 giugno	2004
Guinea equatoriale ^a	12 giugno	1985	12 giugno	1986
Guinea-Bissau ^a	5 marzo	2009	5 marzo	2010

Stati partecipanti	Ratifica Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Guyana ^c	15 aprile	1998	15 aprile	1999
Haiti ^a	3 giugno	2009	3 giugno	2010
Honduras ^a	9 giugno	1980	9 giugno	1981
India ^a	13 giugno	2017	13 giugno	2018
Indonesia ^c	7 giugno	1999	7 giugno	2000
Iraq ^c	13 febbraio	1985	13 febbraio	1986
Irlanda ^b	22 giugno	1978	22 giugno	1979
Islanda ^c	6 dicembre	1999	6 dicembre	2000
Israele ^c	21 giugno	1979	21 giugno	1980
Italia ^c	28 luglio	1981	28 luglio	1982
Kazakistan ^b	18 maggio	2001	18 maggio	2002
Kenya ^b	9 aprile	1979	9 aprile	1980
Kirghizistan ^b	31 marzo	1992	31 marzo	1993
Kiribati ^a	17 giugno	2009	17 giugno	2010
Kuwait ^c	15 novembre	1999	15 novembre	2000
Laos ^a	13 giugno	2005	13 giugno	2006
Lesotho ^c	14 giugno	2001	14 giugno	2002
Lettonia ^c	2 giugno	2006	2 giugno	2007
Libano ^a	10 giugno	2003	10 giugno	2004
Liberia	13 giugno	2022	13 giugno	2023
Libia ^c	19 giugno	1975	19 giugno	1976
Lituania ^b	22 giugno	1998	22 giugno	1999
Lussemburgo ^c	24 marzo	1977	24 marzo	1978
Macedonia del Nord ^c	17 novembre	1991 S	17 novembre	1991
Madagascar ^c	31 maggio	2000	31 maggio	2001
Malawi ^a	19 novembre	1999	19 novembre	2000
Malaysia ^c	9 settembre	1997	9 settembre	1998
Maldiva ^b	4 gennaio	2013	4 gennaio	2014
Mali ^c	11 marzo	2002	11 marzo	2003
Malta ^b	9 giugno	1988	9 giugno	1989
Marocco ^c	6 gennaio	2000	6 gennaio	2001
Mauritania ^a	3 dicembre	2001	3 dicembre	2002
Maurizio ^c	30 luglio	1990	30 luglio	1991
Messico ^c	10 giugno	2015	10 giugno	2016
Moldova ^b	21 settembre	1999	21 settembre	2000
Mongolia ^c	16 dicembre	2002	16 dicembre	2003
Montenegro ^c	3 giugno	2006 S	3 giugno	2006
Mozambico ^c	16 giugno	2003	16 giugno	2004
Myanmar	8 giugno	2020	8 giugno	2021
Namibia ^a	15 novembre	2000	15 novembre	2001
Nepal ^a	30 maggio	1997	30 maggio	1998
Nicaragua ^a	2 novembre	1981	2 novembre	1982
Niger ^a	4 dicembre	1978	4 dicembre	1979
Nigeria ^c	2 ottobre	2002	2 ottobre	2003

Stati partecipanti	Ratifica Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Norvegia ^c	8 luglio	1980	8 luglio	1981
Oman ^c	21 luglio	2005	21 luglio	2006
Paesi Bassi* ^c	14 settembre	1976	14 settembre	1977
Aruba ^{a c}	24 marzo	1987	24 marzo	1987
Pakistan ^a	6 luglio	2006	6 luglio	2007
Panama* ^a	31 ottobre	2000	31 ottobre	2001
Papua Nuova Guinea ^b	2 giugno	2000	2 giugno	2001
Paraguay ^a	3 marzo	2004	3 marzo	2005
Perù ^a	13 novembre	2002	13 novembre	2003
Polonia ^c	22 marzo	1978	22 marzo	1979
Portogallo* ^b	20 maggio	1998	20 maggio	1999
Qatar ^b	3 gennaio	2006	3 gennaio	2007
Regno Unito* ^b	7 giugno	2000	7 giugno	2001
Rep. Centrafricana ^a	28 giugno	2000	28 giugno	2001
Romania ^b	19 novembre	1975	19 novembre	1976
Ruanda ^a	15 aprile	1981	15 aprile	1982
Russia ^b	3 maggio	1979	3 maggio	1980
Saint Kitts e Nevis ^b	3 giugno	2005	3 giugno	2006
Saint Vincent e Grenadine ^a	25 luglio	2006	25 luglio	2007
Salomone, Isole ^a	22 aprile	2013	22 aprile	2014
Samoa ^c	29 ottobre	2008	29 ottobre	2009
San Marino ^b	1° febbraio	1995	1° febbraio	1996
São Tomé e Príncipe ^a	4 maggio	2005	4 maggio	2006
Seicelle ^c	7 marzo	2000	7 marzo	2001
Senegal* ^c	15 dicembre	1999	15 dicembre	2000
Serbia ^c	24 novembre	2000 S	6 dicembre	1984
Sierra Leone ^c	10 giugno	2011	10 giugno	2012
Singapore ^c	7 novembre	2005	7 novembre	2006
Siria ^c	18 settembre	2001	18 settembre	2002
Slovacchia ^c	29 settembre	1997	29 settembre	1998
Slovenia ^c	29 maggio	1992 S	29 maggio	1993
Spagna ^c	16 maggio	1977	16 maggio	1978
Sri Lanka ^a	11 febbraio	2000	11 febbraio	2001
Sudafrica ^c	30 marzo	2000	30 marzo	2001
Sudan del Sud ^a	29 aprile	2012	29 aprile	2013
Sudan ^a	7 marzo	2003	7 marzo	2004
Suriname ^b	15 gennaio	2018	15 gennaio	2019
Svezia ^c	23 aprile	1990	23 aprile	1991
Svizzera* ^c	17 agosto	1999	17 agosto	2000
Tagikistan ^b	26 novembre	1993	26 novembre	1994
Tanzania ^a	16 dicembre	1998	16 dicembre	1999
Thailandia* ^c	11 maggio	2004	11 maggio	2005
Togo ^a	16 marzo	1984	16 marzo	1985
Trinidad e Tobago ^b	3 settembre	2004	3 settembre	2005

Stati partecipanti	Ratifica Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Tunisia ^b	19 ottobre	1995	19 ottobre	1996
Turchia ^c	30 ottobre	1998	30 ottobre	1999
Turkmenistan ^b	27 marzo	2012	27 marzo	2013
Ucraina ^b	3 maggio	1979	3 maggio	1980
Uganda ^a	25 marzo	2003	25 marzo	2004
Ungheria ^b	28 maggio	1998	28 maggio	1999
Uruguay ^c	2 giugno	1977	2 giugno	1978
Uzbekistan ^c	6 marzo	2009	6 marzo	2009
Vanuatu	24 giugno	2019	24 giugno	2020
Venezuela ^a	15 luglio	1987	15 luglio	1988
Vietnam ^c	24 giugno	2003	24 giugno	2004
Yemen ^a	15 giugno	2000	15 giugno	2001
Zambia ^c	9 febbraio	1976	9 febbraio	1977
Zimbabwe ^a	6 giugno	2000	6 giugno	2001

* Riserve e dichiarazioni.

Le riserve e dichiarazioni, ad eccezione di quelle della Svizzera, non sono pubblicate nella RU. I testi francesi e inglesi si possono consultare sul sito internet dell'Organizzazione internazionale del lavoro: www.ilo.org > Français > Normes du travail > NORMLEX > Instruments > Conventions o ottenere presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione trattati internazionali, 3003 Berna.

^a L'età minima conformemente all'art. 2 par. 1 è fissata a 14 anni.

^b L'età minima conformemente all'art. 2 par. 1 è fissata a 16 anni.

^c L'età minima conformemente all'art. 2 par. 1 è fissata a 15 anni.

^d Applicazione con deroghe.

^e Applicazione senza deroghe.

^f Non si applica alle Isole Faerøer né alla Groenlandia.

Riserve e dichiarazioni

Svizzera

Ai fini dell'articolo 3 della Convenzione, in caso di lavori sotterranei l'età minima è fissata al diciannovesimo anno compiuto e al ventesimo anno compiuto per gli apprendisti.